

conforme al voto mio, al voto del pubblico i quali sono perfettamente in armonia, parmi, con la chiara volontà della legge.

Quanto alle disgraziate residenze notarili, che costituiscono la viva e nobile preoccupazione del procuratore generale di Brescia, faccio voti che diventi presto legge quel complesso di provvedimenti che furono già studiati e proposti per rialzare le sorti di quelle misere residenze, conciliando le esigenze dell'interesse pubblico, col diritto di vivere che hanno i notai.

Ma faccio voti altrettanto fervidi che la legge vigente, finchè è legge, venga rispettata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

GUARRACINO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti. Per l'articolo 912 del codice civile il testamento olografo deve depositarsi presso un notaio del luogo in cui si è aperta la successione, alla presenza del pretore e di due testimoni. E per l'articolo 913 nel caso che il testamento fosse stato dal testatore depositato presso un notaio, le formalità stabilite dall'articolo precedente saranno eseguite presso il notaio depositario.

Nel distretto notarile di Brescia era invalso il sistema, anteriormente al 1906, che nei casi di pubblicazione e deposito di testamenti olografi, pei quali non era applicabile la disposizione dell'articolo 913 codice civile, si facesse intervenire un notaio qualunque del distretto, a scelta degli stessi detentori del testamento, se anche residente fuori del mandamento ed anche del circondario, a cui apparteneva il comune della aperta successione.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, su reclamo dei notai interessati, ritenendo tal sistema contrario al disposto dell'articolo 912 detto codice, emanò, in data 22 maggio 1906, una circolare, invitando i dipendenti pretori a fare in modo che la pubblicazione e il deposito dei suddetti testamenti, fuori del caso previsto dal citato articolo 913, avvenisse con l'intervento del notaio del comune, in cui si era aperta la successione, oppure, in mancanza di esso, del notaio della sede più vicina, appartenente allo stesso distretto notarile, in applicazione dell'articolo 27 della legge sul notariato.

Tale provvedimento diede luogo ad un primo reclamo, in data 26 marzo 1907, da

parte del Presidente del Consiglio notarile di Brescia, reclamo che fu respinto dalla Procura Generale, per modo che rimasero ferme le disposizioni date con la sopra citata circolare.

Ma, succeduto al defunto un nuovo Presidente del Consiglio notarile, questi presentò un secondo reclamo, col quale in sostanza chiedeva: 1° In via principale: che fosse lasciata piena libertà agl'interessati di scegliere per il deposito di testamenti olografi quel notaio, che meglio gradissero, senza riguardo alla residenza; 2° In via subordinata: che tale libertà fosse almeno ammessa nei casi di successioni apertesesi in comuni, che non siano sede di ufficio notarile; o quando manchino per qualsiasi motivo i notari aventi residenza in detti comuni; ovvero, quando l'erede legittimo, o anche l'erede testamentario, nel caso di testamenti olografi già aperti, intervenga nell'atto di deposito personalmente o per procura, a dichiarare la sua volontà sulla scelta del notaio.

Ma la Procura Generale non credette di accogliere le su riferite richieste, ritenendo che, data la dizione chiara ed assoluta della legge, non fosse lecito al magistrato di scostarsi da essa, solo perchè in alcuni casi la sua applicazione possa cagionare difficoltà e incomodi ai pubblici ufficiali o ai privati, come non fosse lecito, nell'applicazione della legge, creare distinzioni, che essa non ammette e che avrebbero l'effetto di sostituire alla volontà del legislatore l'arbitrio sia del magistrato, sia delle parti interessate.

Il Ministero, al quale il Procuratore Generale di Brescia aveva comunicate le sue decisioni in ordine al cennato reclamo, in risposta pregò la detta autorità di esaminare se non fosse da accogliersi almeno la domanda subordinata, contenuta nel reclamo stesso in via di equità e giusta la competenza territoriale, stabilita dagli articoli 3 e 26 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, limitatamente ai casi di successioni apertesesi in comuni non sede di residenza notarile, o in quel momento sprovviste di notaio.

Ma la Procura generale non credette di fare buon viso neppure alla richiesta ministeriale, oltre che per le cennate ragioni di indole giuridica, anche perchè in pratica poteva essere pericoloso il concedere una tale facoltà, per la quale sarebbe stato facile all'esibitore della scheda testamentaria d'impedirne od ostacolarne la ispezione ad ogni altro interessato, che avesse voluto